



## Commenti

### concernenti l'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (Stato 09.03.2017)

---

#### I. Introduzione

La presente ordinanza concentra tutti i doveri, gli obblighi, i requisiti, ma anche i diritti riguardanti le autorità di esecuzione della legislazione alimentare necessari allo svolgimento dei loro compiti legali. Essa raggruppa in un solo atto tutte le disposizioni in materia di esecuzione precedentemente contenute nelle seguenti ordinanze.

1. Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)<sup>1</sup>
  - a. Capitolo 5, sezione 2 (controlli ufficiali)
  - b. Capitolo 6 (Importazione, transito ed esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso)
  - c. Capitolo 7: (Emolumenti)
2. Ordinanza del DFI sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari<sup>2</sup>
3. Ordinanza concernente la formazione e l'esame delle persone preposte all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr)<sup>3</sup>

Inoltre, a queste varie tematiche è stato aggiunto un capitolo sui controlli rafforzati all'importazione di determinate derrate alimentari, che riprende una parte dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 669/2009<sup>4</sup> recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004<sup>5</sup> relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi

---

<sup>1</sup> RS 817.02

<sup>2</sup> RS 817.025.21

<sup>3</sup> RS 817.042

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/525, GU L 84 del 28.3.2015, pag. 23.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 652/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

e alimenti di origine non animale, e di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014<sup>6</sup> che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009.

Si coglie, inoltre, l'opportunità di questa revisione per rafforzare i settori relativi al trattamento dei dati, ai laboratori nazionali di riferimento e alla relazione con gli Stati terzi.

Infine, come per le ordinanze del passato sopra citate, questa nuova ordinanza include i principi generali che si applicano all'esecuzione dei controlli ufficiali descritti nei regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 854/2004<sup>7</sup>.

D'altro canto, la problematica riguardante l'elaborazione e l'esecuzione del piano nazionale di controllo non viene affrontata nella presente ordinanza (cfr. la nuova ordinanza del CF sul piano nazionale di controllo), come anche la problematica dell'attuazione del sistema d'informazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria secondo quanto stabilito all'articolo 62 della nuova LDerr e che sarà oggetto, nel prossimo futuro, di un'ordinanza a parte.

Inoltre, è utile ricordare che i Cantoni sono liberi di determinare chi esegue i controlli. Devono solo tener conto dei requisiti di cui all'articolo 49 della nuova legge, ossia istituire, come organi di esecuzione, un chimico cantonale, un veterinario cantonale e un numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, controllori delle derrate alimentari, veterinari ufficiali e assistenti specializzati ufficiali.

I controlli di routine della produzione primaria nelle aziende agricole o nei negozi aperti nelle fattorie, possono essere eseguiti nell'ambito di altri controlli ordinari (p. es. nel campo dei medicinali veterinari, della protezione degli animali, dei versamenti diretti all'agricoltura) che rientrano nelle competenze di altre autorità cantonali di esecuzione. Se da tali controlli dovesse emergere un eventuale problema riguardante una derrata alimentare (p. es. utilizzo illecito di pesticidi nelle insalate, presenza di diossina nelle uova), deve esserne informato il chimico cantonale o il veterinario cantonale. Solo essi hanno la competenza di far eseguire controlli e analisi sui prodotti di base e di adottare i dovuti provvedimenti in base alla legge sulle derrate alimentari.

## **II. Commenti dettagliati**

### **Titolo 1 Campo di applicazione e definizioni (art. 1 e 2)**

Come accennato nell'introduzione, la nuova ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari disciplina (art. 1):

---

<sup>6</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009, GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4.

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/2285, GU L 323 del 9.12.2015, pag. 2.

- il controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso sul territorio svizzero ma anche alla frontiera al momento dell'importazione, del transito o dell'esportazione (lett. a e b);
- la modalità corretta di campionatura e i metodi di analisi che devono essere applicati (lett. c);
- la designazione e i compiti legati ai laboratori nazionali di riferimento (lett. d);
- la relazione con gli Stati terzi (lett. e)
- la formazione che il personale degli organi di esecuzione deve aver seguito al fine di svolgere i suoi compiti legali (lett. f);
- l'assistenza internazionale e le ispezioni transfrontaliere (lett. g);
- il trattamento dei dati (lett. h);
- il finanziamento dei controlli (lett. i).

Essa non si applica, invece, al controllo delle derrate alimentari nell'esercizio, alla produzione primaria, alla macellazione e al controllo delle carni, all'importazione, al transito e all'esportazione di animali e prodotti animali e alla formazione delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

Le definizioni dei termini importanti e necessari ai fini della comprensione della presente ordinanza sono riportate all'articolo 2. Tali definizioni riprendono, per lo più, il diritto europeo e segnatamente i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.

Nell'ottica di preservare gli accordi bilaterali con l'UE, si intende in questo modo garantire che i termini vengano interpretati in maniera uniforme da entrambe le parti. Per questa ragione, i termini «audit» e «ispezione» per i controlli previsti dalle disposizioni dell'UE sono stati esplicitamente ripresi nel diritto svizzero. Per maggiore chiarezza, determinati termini sono indicati tra parentesi dopo il loro sinonimo italiano: «verifica (audit)» e «osservazione (monitoring)».

Il termine «partita», anch'esso ripreso dal diritto dell'UE, si riferisce esclusivamente ai controlli rafforzati. Al numero 22, il documento della Commissione europea «Domande e risposte relative al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale»<sup>8</sup> fornisce una definizione di «partita» corredata da esempi.

Il documento comune di entrata (DCE) registrato in Traces si compone di due parti. La prima parte è compilata dall'importatore, la seconda dall'autorità di controllo al termine dei controlli. In questa ordinanza, l'espressione «prelievo di campioni» è stata sistematicamente sostituita con «campionatura», e la denominazione «autorità di esecuzione» è stata uniformemente utilizzata per termini quali «organo di esecuzione», «autorità di controllo» ecc. Con «autorità di esecuzione» si intendono sia le autorità federali, sia quelle cantonali. Quando ci si riferisce a una sola di queste autorità, ciò è specificato nell'ordinanza.

## **Titolo 2    Controlli ufficiali**

### **Disposizioni generali (art. 3-8)**

---

<sup>8</sup> Questions & Answers on increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin (March 2015), disponibile su [http://ec.europa.eu/food/safety/official\\_controls/legislation/imports/non-animal/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/non-animal/index_en.htm)

Queste disposizioni riprendono, essenzialmente, quelle del regolamento (CE) n. 882/2004 oppure della legislazione attuale. Nell'attuale contesto legislativo, le competenti autorità di esecuzione eseguono, già oggi, controlli regolari in funzione dei rischi incontrati. I relativi criteri sono indicati nell'articolo 3 capoverso 3 e descrivono tutto ciò che in linea di principio è necessario prendere in considerazione per un controllo ufficiale. Per quanto riguarda il criterio «dimensione dell'azienda», occorre ad esempio tenere conto che a una maggiore dimensione corrispondono anche maggiori rischi. In analogia all'articolo 8 numero 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, l'articolo 3 capoverso 4 riguarda l'efficacia dei controlli ufficiali e le eventuali misure che le autorità di esecuzione competenti devono adottare. La verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali è anche parte integrante del piano nazionale di controllo e del rispettivo rapporto annuale.

L'obiettivo del controllo è, come espressamente indicato all'articolo 4, verificare che chi opera nel settore del diritto alimentare applichi e rispetti i requisiti legali. I Cantoni sono liberi di determinare chi è incaricato di eseguire i controlli, entro i limiti imposti dall'articolo 49 della nuova legge. L'articolo 4 istituisce, per contro, l'obbligo di documentare i controlli ufficiali, sulla falsariga dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 882/2004 e del suo allegato II capo II numeri 3-6 e 8-11. Le modalità dei controlli ufficiali delle autorità federali sono disciplinate in modo congruente nelle prescrizioni di servizio. Gli ispettorati delle derrate alimentari accreditati secondo la norma ISO 17020 e i laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4.

Il principio secondo cui tutte le merci che costituiscono un lotto, nel quale una derrata alimentare o un oggetto d'uso rappresenta un rischio, sono a loro volta ritenute a rischio (art. 5), riprende l'articolo 14 numero 6, del regolamento (CE) n. 178/2002<sup>9</sup>.

L'obbligo di redigere un rapporto sul controllo ai sensi dell'articolo 6 corrisponde all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 882/2004. Se il controllo non dà adito a reclami, l'autorità di esecuzione della Confederazione può rinunciare all'allestimento di un rapporto sul controllo. Essa deve per forza stilare un rapporto solo in presenza di reclami o se il caso è trasmesso alle autorità cantonali competenti.

L'obbligo di notificare spontaneamente la presenza di derrate alimentari e oggetti d'uso che mettono in pericolo la salute umana (art. 7) deriva dalla legislazione attuale (art. 55 dell'ordinanza del DFI sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari). Le autorità cantonali di esecuzione devono notificare all'USAV sia i casi di pericolo acuto per la salute, sia i casi in cui delle derrate alimentari o degli oggetti d'uso che costituiscono un danno per la salute sono stati consegnati a un numero indeterminato di consumatori.

L'articolo 8 attribuisce inoltre all'USAV la facoltà di assumere, in virtù dell'articolo 42 della legge sulle derrate alimentari, la vigilanza e il coordinamento sull'esecuzione da parte dei Cantoni nonché di emanare direttive sul coordinamento dell'esecuzione qualora ciò appaia necessario.

---

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

## **Controllo in Svizzera (art. 9-17)**

Le disposizioni generali riguardanti i controlli da eseguire (art. 9) corrispondono, di fatto, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 882/2004. Le disposizioni generali che si applicano alle aziende soggette ad autorizzazione (art. 12-14) coincidono invece con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 854/2004.

L'articolo 9 elenca le attività e i metodi previsti dal controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso in Svizzera. Nel caso di un'ispezione approfondita, di regola vengono controllati tutti i punti elencati; le autorità di esecuzione hanno però anche la facoltà di esaminare in maniera selettiva solo determinati aspetti. Il termine «azienda» è qui inteso in senso lato, per cui non è necessario suddividere l'ispezione in un controllo sui processi e in un controllo sui prodotti. La pubblicità ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 7 comprende, oltre alla pubblicità in Internet, anche altri mezzi pubblicitari quali spot televisivi, volantini, manifesti od opuscoli. Se un'impresa si serve delle linee guide del proprio settore per il controllo autonomo, la corretta applicazione di tali linee guide sarà verificata conformemente all'articolo capoverso 1 lettera d. Con «serie di controlli» (articolo 9 capoverso 2) si intendono ad esempio i controlli gradualmente.

Per disciplinare gli accertamenti epidemiologici in caso di focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari, il 15 novembre 2006 in occasione di una revisione dell'ordinanza sono stati introdotti gli articoli 10 e 11 (ex art. 57a e 57b), poi entrati in vigore il 1° gennaio 2007. Le esperienze acquisite dalla pratica hanno dimostrato l'importanza dello scambio reciproco di informazioni e del coordinamento delle indagini fra le autorità cantonali di esecuzione del diritto sulle derrate alimentari e le autorità sanitarie. L'articolo 11 garantisce l'informazione reciproca fra i chimici cantonali, da una parte, e i medici cantonali, dall'altra, su eventi relativi a possibili focolai di malattie determinati dalle derrate alimentari. L'organo cantonale che, per primo, viene a conoscenza dell'esistenza di un possibile focolaio deve avvertire gli altri organi. Analogamente, il chimico cantonale deve condurre tutte le verifiche necessarie per ristabilire la sicurezza alimentare. Fanno parte di tali verifiche le eventuali indagini e le altre misure legali eseguite presso le imprese attive nel settore delle derrate alimentari, nonché le indagini condotte presso i consumatori per conoscerne i consumi alimentari, al fine di individuare l'origine di un focolaio di malattie determinato dalle derrate alimentari. Se necessario occorre anche consultare il veterinario cantonale. Le eventuali misure mediche che si rendono necessarie, in particolare esami medici o prelievi di campioni di analisi, sono di competenza del medico cantonale. Le autorità sanitarie cantonali e le autorità incaricate dell'esecuzione del diritto sulle derrate alimentari devono concertarsi in tutti i casi prima di adottare eventuali misure. I campioni vanno conservati fino a quando l'accertamento sui focolai è concluso, ossia, a seconda delle circostanze, fino al termine di un procedimento giudiziario.

Gli elenchi delle aziende notificate e autorizzate di cui all'articolo 12 sono tenuti dalle autorità cantonali di esecuzione competenti, che inseriscono le aziende autorizzate con i rispettivi numeri di autorizzazione e gli altri dati richiesti nel sistema d'informazione ASAN<sup>10</sup>. In base all'articolo 13, un'autorizzazione può essere rilasciata solo se in precedenza è stata condotta un'ispezione. Contestualmente all'autorizzazione, alle aziende viene anche assegnato e comunicato un numero di autorizzazione (art. 14).

---

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta allegato 3 n. II 5 dell'O del 6 giugno 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° luglio 2014 (RU 2014 1691).

Gli articoli 15-17 riguardano in particolare i controlli supplementari che devono essere eseguiti nel settore dei giocattoli. Si tratta degli obblighi legali derivanti dalla ratifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso il 21 giugno 1999 e approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999<sup>11</sup>. Tale accordo stabilisce che l'acquisizione dei documenti necessari compete all'autorità cantonale di vigilanza del mercato. È quindi quest'ultima a doversi rivolgere all'organismo di valutazione della conformità, anche qualora tale organismo dovesse trovarsi all'estero. In caso di difficoltà a ottenere i documenti necessari, è possibile chiedere aiuto all'USAV.

### **Controllo in materia di importazione, transito ed esportazione (art. 18-31)**

Le disposizioni in materia di importazione, transito ed esportazione si basano sugli attuali articoli dell'ordinanza sull'esecuzione e corrispondono alle disposizioni e ai principi del regolamento (CE) n. 882/2004. È opportuno ricordare che l'UE resta il partner economico più importante della Svizzera, mentre la Svizzera è, a sua volta, il 2° partner economico dell'Unione, considerando in modo consolidato gli scambi di merci, servizi e investimenti. In questo contesto, riveste grande importanza anche il commercio di derrate alimentari. Le importazioni da Paesi terzi, quelle che transitano dalla Svizzera attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo, come pure le importazioni provenienti dall'UE fanno parte di un sistema complesso, che è stato spesso oggetto di accordi e negoziazioni (Accordo veterinario). Questa regolamentazione non è solo di tipo materiale (definizione di vari requisiti riguardanti i prodotti), ma anche formale (istituzione di una procedura di controllo).

Pertanto, il recepimento delle disposizioni e dei principi del diritto europeo in materia di controllo è importante per la Svizzera sia per adempiere i suoi obblighi, sia per garantire che non vi siano gravi ostacoli tecnici negli scambi commerciali con l'UE. È quindi necessario che tali prodotti siano controllati in base agli stessi principi applicati negli Stati membri che formano la frontiera esterna dell'UE.

Un caso particolare ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 sussiste quando l'AFD o il servizio veterinario di confine non dispongono delle conoscenze specifiche necessarie. Concretamente l'AFD può esprimere una valutazione definitiva in presenza di un'evidente violazione (deterioramento, muffa, temperature di conservazione sbagliate, ecc.). Qualora si dovessero rendere necessarie analisi o ulteriori accertamenti da parte degli esperti dell'autorità cantonale di esecuzione competente, il Cantone emana una decisione definitiva in merito alla merce.

I controlli da effettuare secondo l'articolo 19 includono anche una verifica dei documenti. A seguito dello stralcio dell'aggettivo «sistematica», tale verifica è intesa in senso ancora più severo, ciò che di fatto equivale a un controllo del 100 per cento dei documenti.

I compiti di controllo specifici al momento dell'importazione sono disciplinati negli articoli 22-27. In virtù dell'articolo 23 capoverso 5, l'USAV può chiedere all'amministrazione federale delle dogane di inviare i campioni di determinate merci a un laboratorio appositamente designato. In linea di massima, il laboratorio designato è quello cantonale, anche se, in determinati casi (situazioni di crisi o quando un laboratorio cantonale non è in grado di analizzare i campioni

---

<sup>11</sup> RS 0.946.526.81

inviati), può essere anche un laboratorio della Confederazione o qualsiasi altro laboratorio privato o pubblico (università).

Per quanto riguarda il controllo dell'importazione, del transito e delle esportazioni di derrate alimentari di origine animale e di prodotti miscelati, l'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>12</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia, l'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>13</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi nonché le derivanti ordinanze del DFI prevalgono sulle disposizioni della presente ordinanza.

In virtù dell'articolo 25 capoverso 1 lettera d, l'autorità federale può, su incarico delle autorità cantonali di esecuzione, adottare ulteriori misure.

La sorveglianza di cui all'articolo 29 capoverso 2 deve essere esercitata tenendo conto delle disposizioni nazionali del Paese di destinazione. Ciò non significa però che venga eseguita la legislazione del Paese di destinazione, ma semplicemente che l'azienda esportatrice è a conoscenza delle relative regole specifiche e dimostra di rispettarle.

### **Controlli rafforzati all'importazione di determinate derrate alimentari di origine non animale (art. 32-38)**

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un complesso armonizzato di regole generali che disciplinano l'organizzazione dei controlli ufficiali a livello comunitario, compresi quelli eseguiti al momento dell'importazione di derrate alimentari. Oltre a questo regolamento, l'UE ne ha adottati altri due (regolamenti (CE) n. 669/2009 e (CE) n. 884/2014) che istituiscono un nuovo regime di controlli documentari, d'identità e fisici rafforzati al momento dell'importazione nell'Unione europea di determinate derrate alimentari e mangimi di origine non animale provenienti da determinati Paesi terzi e che possono costituire un rischio per la salute (per esempio a causa di una contaminazione da aflatossine). Questi controlli si applicano a determinati Paesi caratterizzati da problemi ricorrenti di produzione e, per questo, oggetto di ripetute contestazioni per inosservanza delle norme.

Questi due regolamenti europei pongono dei problemi per la Svizzera, considerata Paese terzo in questo contesto, se essa non attua un sistema di controllo equivalente. Di fatto, le merci interessate dai controlli rafforzati possono entrare nell'UE solo attraverso determinati punti decisi dagli Stati membri. Poiché le frontiere comuni dell'UE con la Svizzera fanno parte delle frontiere esterne dell'UE, gli esportatori svizzeri si trovano costretti a passare da punti designati dagli Stati membri per esportare le loro merci. Questa situazione è causa di ritardi e costi supplementari. Siccome tali problemi si sono già verificati e continuano a ostacolare gli esportatori svizzeri, il sistema svizzero è stato adattato in funzione delle disposizioni dei suddetti regolamenti europei. Le merci importate attraverso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra sono quindi sottoposte a un sistema di controllo analogo. Sono soggette a questi controlli rafforzati soltanto le merci introdotte in Svizzera per via aerea e attraverso i due aeroporti di Zurigo e Ginevra. Le importazioni tramite altri uffici doganali non sono interessate dai controlli rafforzati.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 32 del progetto, rispettivamente agli allegati 1 e 3, sono, pertanto, ripresi dalla legislazione europea. Lo svolgimento dei controlli rafforzati presso

---

<sup>12</sup> RS 916.443.11

<sup>13</sup> RS 916.443.10

i punti di controllo designati (aeroporti di Zurigo e Ginevra) compete all'USAV, che già dispone in loco di un servizio veterinario incaricato del controllo, soprattutto documentale, delle derrate alimentari di origine animale importate. Appare quindi ragionevole che tale servizio possa occuparsi anche dei controlli delle derrate alimentari di cui al presente capitolo (art. 34 cpv. 1). È importante sottolineare a questo proposito che l'USAV può, in conformità all'articolo 87 della nuova ODerr, assoggettare l'importazione di determinate merci provenienti da Paesi a rischio all'obbligo di essere accompagnata da un attestato di conformità. Pertanto potrebbero non essere più giustificate le frequenze dei controlli stabilite agli allegati 1 e 3. Ne consegue che, in questo tipo di situazione, l'USAV deve avere la possibilità di discostarsi dalle frequenze di controllo previste negli allegati 1 e 3 (art. 32 cpv. 2). In virtù dell'articolo 55 della legge sulle derrate alimentari<sup>14</sup>, l'articolo 34 capoverso 2 attribuisce la facoltà all'USAV di far analizzare i campioni prelevati nell'ambito dei controlli rafforzati da laboratori particolarmente adatti a tale scopo.

Una buona collaborazione tra le autorità doganali e l'USAV è fondamentale per il funzionamento dei controlli rafforzati alle frontiere. Per questo motivo, l'articolo 33 stabilisce i compiti minimi degli uffici doganali.

Il codice che permette di individuare ciascuna partita di derrate alimentari (art. 36) viene attribuito dalle autorità responsabili del controllo.

È, infine, fondamentale sottolineare che si tratta di un recepimento autonomo di due regolamenti europei presso i due aeroporti di Ginevra e Zurigo. La Commissione europea ha lasciato capire che se la Svizzera attuasse un tale sistema, l'equivalenza potrebbe essere riconosciuta; tuttavia, al momento, non esiste alcuna garanzia in tal senso.

### **Titolo 3    Campionatura, metodi di analisi (art. 39-55)**

Tali disposizioni sono state riprese, invariate, dall'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (art. 62) e dall'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (art. 75-88) attualmente vigenti. Il principio fondamentale è che i campioni devono essere manipolati e caratterizzati in maniera tale da garantirne la validità giuridica e analitica (art. 40 cpv. 2). Le disposizioni che si applicano ai metodi di analisi si basano, nella sostanza, sulle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 e sul suo allegato. Riguardo ai laboratori ufficiali (art. 39), devono essere gestiti, valutati e accreditati in conformità alla norma europea EN ISO/IEC 17025 riguardante i «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» (cfr. anche art. 12 del regolamento (CE) n. 882/2004).

Rispetto al diritto vigente decade, per mancanza di una base giuridica, l'obbligo per gli ispettorati di essere accreditati (art. 62 cpv. 2 dell'attuale ODerr); inoltre vengono stralciate le disposizioni relative al Manuale svizzero delle derrate alimentari (art. 61 dell'attuale ODerr). Per la campionatura al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione, le autorità federali possono prevedere un rapporto sulla campionatura semplificato (art. 48 cpv. 4). I metodi di campionatura e di analisi saranno oggetto di raccomandazioni e direttive pubblicate dal competente ufficio federale; in mancanza di tali raccomandazioni o direttive, dovranno essere eseguiti in conformità alle regole e ai protocolli riconosciuti a livello internazionale (art. 54 e 55). L'articolo 54 sancisce che le analisi siano eseguite secondo le raccomandazioni e le direttive dell'Ufficio federale competente o secondo le norme e i protocolli riconosciuti a livello

---

<sup>14</sup> RS 817.0



internazionale (p. es. ISO, CEN, *Codex Alimentarius*). Tali procedure di analisi non sono obbligatorie. In merito all'applicazione dei metodi di analisi non sussistono restrizioni, tranne nel caso in cui venga conferita obbligatorietà a determinate procedure relative alla campionatura e all'analisi ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 della nuova LDerr. L'articolo 54 capoverso 2 consente esplicitamente anche il ricorso ad altre procedure di analisi, preferibilmente a quelle la cui affidabilità soddisfa i criteri secondo l'allegato 4. Vanno privilegiate le procedure di analisi applicabili a diversi gruppi di prodotto e non solo a singoli prodotti. In questo modo è possibile reagire in modo flessibile a sostanze impreviste o considerate problematiche. L'importo minimo per il rimborso di campioni non contestati è ora fissato a 10 franchi (art. 53).

#### **Titolo 4 Laboratori nazionali di riferimento (art. 56-58)**

È opportuno segnalare che, in conformità all'articolo 43 capoverso 2 della nuova legge sulle derrate alimentari, i titoli di laboratorio nazionale di riferimento saranno attribuiti secondo le disposizioni della legge federale sugli acquisti pubblici<sup>15</sup>.

I laboratori di riferimento svolgono un ruolo primario nel sistema di controllo delle derrate alimentari nell'Unione europea (art. 32 e seguenti del regolamento (CE) n. 882/2004). L'istituzione di tali laboratori in Svizzera permetterebbe di associarsi a questa rete europea.

Ai sensi dell'articolo 43 della nuova legge, spetta alla Confederazione la gestione dei laboratori nazionali di riferimento (art. 56 cpv. 2). Tuttavia, qualora per uno degli ambiti di cui all'articolo 56 capoverso 1 nessuna unità amministrativa federale fosse in grado di assumere il ruolo di laboratorio di riferimento, per mancanza di mezzi e/o delle necessarie competenze tecniche, l'USAV dovrebbe incaricare laboratori terzi (laboratori cantonali, universitari, ecc.), in Svizzera o eventualmente all'estero, affinché essi agiscano come laboratori di riferimento.

Tali laboratori devono essere particolarmente qualificati nei rispettivi ambiti e distinguersi per competenza tecnica, ma anche per un alto grado di indipendenza. I loro compiti (p. es. collaborare con i laboratori comunitari di riferimento, coordinare le attività dei laboratori ufficiali responsabili dei controlli, assicurare la trasmissione alle competenti autorità svizzere delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento) sono definiti all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 882/2004 e sono ripresi nell'articolo 57 del presente progetto di ordinanza. Il modo in cui tali compiti devono essere realizzati sarà precisato dall'USAV nel quadro di contratti di prestazioni.

In vista di futuri accordi con l'UE, è prevista la designazione di laboratori nazionali di riferimento per gli stessi campi di attività dell'intero settore alimentare come nell'UE.

L'articolo 58 definisce i requisiti minimi che i laboratori di riferimento devono soddisfare.

#### **Titolo 5 Relazione con gli Stati terzi (art. 59 e 60)**

In conformità all'articolo 46 della nuova legge, in relazione all'articolo 271 del Codice penale e all'articolo 31 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, l'USAV è l'autorità competente per concedere le autorizzazioni alle autorità estere che fanno richiesta di controllare, in Svizzera, le aziende che esportano derrate alimentari od oggetti d'uso nel loro Paese (art. 59).

---

<sup>15</sup> RS 172.056.1

Inoltre, taluni obblighi derivanti da accordi internazionali firmati dalla Svizzera comportano, per quest'ultima, sia l'accesso a determinati dati personali esteri, sia la relativa trasmissione alle competenti autorità di Stati terzi (art. 60). Il protocollo sulla sanità dell'OMS e il protocollo sull'acqua potabile impongono, per esempio, alla Svizzera di trasmettere determinati dati a carattere personale all'OMS. In vista dello scambio di dati personali con sistemi di allarme rapido quali RASFF (per le derrate alimentari) o RAPEX (per gli oggetti d'uso) o di un'eventuale adesione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'articolo 60 consente alle autorità svizzere di scambiare con le loro controparti europee dati utili al corretto funzionamento di questi sistemi e istituzioni.

## **Titolo 6    Requisiti e formazione delle persone preposte all'esecuzione dei controlli ufficiali in Svizzera (art. 61-96)**

Questo titolo comprende i requisiti ma anche la formazione e gli esami di chimico delle derrate alimentari, ispettore delle derrate alimentari e controllore delle derrate alimentari. Tutte le disposizioni dell'attuale ordinanza sulla formazione e l'esame delle persone preposte all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) sono state raggruppate in questo titolo. Le decisioni sono emesse e firmate, a nome dell'USAV, dal presidente della commissione d'esame, che è anche il responsabile della divisione Derrate alimentari e nutrizione dell'USAV. Viene, così, chiarito il problema dei rimedi giuridici. Di fatto, tutti i ricorsi contro una decisione firmata dal presidente della commissione d'esame, che rappresenta formalmente una decisione dell'USAV, dovranno essere presentati al Tribunale amministrativo federale.

Riviste nel 2012, le formazioni di chimico cantonale, di ispettore delle derrate alimentari e di controllore delle derrate alimentari sono state adeguate agli attuali bisogni e requisiti. Le formazioni di chimico cantonale e di ispettore delle derrate alimentari sono modulate in funzione del modello di Bologna e corrispondono alle norme internazionali. Allo scopo di facilitare il conseguimento dei diplomi di chimico delle derrate alimentari e ispettore delle derrate alimentari, non è più necessario un titolo di studio di una scuola universitaria per le materie richieste. In futuro verranno infatti accettati anche attestati di rendimento e di esame di formazioni proposte congiuntamente dall'USAV e dai Cantoni.

L'articolo 85 introduce una novità per quanto riguarda la formazione preliminare dei candidati al posto di controllore delle derrate alimentari. D'ora in poi, la formazione professionale non dovrà come oggi avvenire necessariamente nei settori della produzione, della trasformazione o del commercio di derrate alimentari o di oggetti d'uso, ma potrà essere conseguita in un ambito qualsiasi. In questo modo, le persone che sembrano particolarmente adatte ma non dispongono della formazione preliminare necessaria possono essere comunque ammesse alla formazione. Resta, tuttavia, il requisito di almeno tre anni di esperienza professionale o di un diploma di master.

## **Titolo 7    Trattamento dei dati di esecuzione (art. 97-107)**

Per assicurare i loro compiti e garantire un'esecuzione coordinata lungo tutta la catena alimentare (anche per gli oggetti d'uso), è indispensabile che le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni, nonché i terzi incaricati di svolgere determinati compiti legali (cfr. art. 55 e 60 della legge) possano condividere le loro informazioni. Se emergono problemi in un'azienda o per un prodotto, l'autorità cantonale di esecuzione deve poter informare la competente autorità di esecuzione di un altro Cantone, le autorità federali o un'organizzazione terza, e viceversa. Tuttavia, tale scambio di informazioni potrà avvenire solo se indispensabile

per lo svolgimento dei compiti legali basati sul diritto alimentare. Gli articoli 14-16 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, benché attinenti al diritto agricolo, sono attuati secondo i principi del diritto alimentare (divieto di inganno). Per questo motivo, le competenti autorità cantonali di esecuzione devono dichiarare all'UFAG i casi di inganno ai sensi della LDerr relativamente a tali articoli, ai fini di un miglior coordinamento dell'esecuzione del diritto alimentare (art. 101 cpv. 3).

Lo stesso dicasi per gli organismi di certificazione e di controllo che trovano, certamente, la loro base giuridica nel diritto agrario (per esempio gli enti di certificazione di cui agli articoli 28 e seguenti dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica<sup>16</sup>, o l'organo di controllo istituito dall'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 2007 sul vino<sup>17</sup>), ma che, nell'ambito dei loro compiti legali, possono trovarsi di fronte a fattispecie le quali, sotto il profilo del diritto delle derrate alimentari, devono essere considerate un inganno dalle autorità preposte al controllo delle derrate alimentari (art. 103).

Il termine «trattamento» e l'espressione «dati personali» hanno il significato attribuito loro nella legge sulla protezione dei dati<sup>18</sup> (art. 3 lett. a ed e). Il trattamento include, per esempio, la raccolta, la conservazione, la comunicazione o la distruzione dei dati personali. È opportuno sottolineare che solo i dati necessari all'esecuzione dei compiti legali possono essere trattati dalle competenti autorità federali e cantonali e da terze parti. I vari organi citati hanno l'obbligo, e non solo la possibilità, di trattare i dati in questione (art. 97 cpv. 2-5), nonché, all'occorrenza, di scambiarli (art. 99).

Ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 lettera b i Cantoni trattano i dati personali trasmessi da un'altra autorità di esecuzione. Può essere, per esempio, un'altra autorità cantonale che trasmette i dati riguardanti un prodotto non conforme quando l'azienda interessata ha sede in un altro Cantone. Ma può essere anche un'autorità federale. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può, per esempio, trasmettere dati personali ai Cantoni nell'ambito di una delega di compiti ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2 della legge. L'USAV può, a sua volta, essere indotto a trasmettere ai Cantoni i dati personali riguardanti un prodotto che deve essere ritirato dal mercato.

Per «forma di trattamento» (art. 98) deve essere inteso il modo in cui i dati vengono trattati. I dati personali devono essere conservati in documenti sicuri (cpv. 1). Ciò significa che devono essere adottate misure affinché solo le persone che utilizzano tali dati personali nell'ambito delle loro attività possano accedere ai file che li contengono, e che gli stessi dati devono essere protetti contro eventuali distruzioni o modifiche involontarie. La sicurezza deve essere garantita indipendentemente dalla forma. I documenti cartacei possono, per esempio, essere conservati sotto chiave. Per i file informatici devono essere concessi diritti di accesso individuali agli aventi diritto, per esempio tramite utilizzo di nome utente e password. Ai sensi del capoverso 2, i dati personali devono essere resi anonimi, se questo non impedisce l'esecuzione dei compiti che le autorità devono svolgere. Un laboratorio privato incaricato di eseguire analisi non dovrebbe, per esempio, conoscere il nome del prodotto o dell'azienda interessati. I dati personali contemplati al capoverso 3 sono i dati sensibili ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati<sup>19</sup>, che richiedono una protezione particolare e devono essere trattati in maniera riservata. Non si tratta solo dei dati personali relativi alle sanzioni, ma anche di tutti quelli riguardanti una procedura amministrativa o penale.

---

<sup>16</sup> RS **910.18**

<sup>17</sup> RS **916.140**

<sup>18</sup> RS **235.1**

<sup>19</sup> RS **235.1**

Pertanto, tutti i dati di controllo sono sensibili; il nome di un'azienda controllata, che essa sia conforme o meno, diventa un dato sensibile. Questi dati sensibili possono essere comunicati o diffusi solo se previsto espressamente da un'apposita base giuridica. Ciò vale in particolare per i prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute o per i casi gravi di inganno che richiedono misure urgenti. È previsto, infine (cpv. 4), l'obbligo per le autorità di esecuzione e le terze parti di emanare un regolamento interno sul modo in cui i dati devono essere trattati e resi sicuri. I mezzi per attuare i capoversi 1-3 devono, quindi, essere stabiliti per tutti i collaboratori. Un tale regolamento permette di assicurare un trattamento uniforme all'interno del servizio. Devono essere previste determinate misure tecniche in funzione delle forme dei documenti esistenti. I Cantoni possono, per esempio, decidere di conservare i fascicoli di controllo contenenti dati personali sotto chiave o di criptare i documenti che ne contengono.

Gli articoli 99-103 stabiliscono in modo preciso quali sono le autorità che possono scambiarsi i dati e quali dati personali possono essere scambiati. In conformità al principio sancito dagli articoli 59 e 60 della nuova LDerr, sono comunicati al destinatario solo i dati indispensabili per svolgere i suoi compiti relativi al diritto delle derrate alimentari. Pertanto, quando un documento contiene anche dati diversi da quelli necessari al destinatario, tali dati devono essere tolti dal documento. Saranno soppressi se si tratta di un file informatico, oppure resi illeggibili in caso di documento cartaceo. Per lo scambio dei dati dovrà essere utilizzato un supporto appropriato. Può essere utilizzato, per esempio, un messaggio di posta elettronica criptato.

Per poter svolgere la loro attività di esecuzione in modo efficace, le competenti autorità federali e cantonali hanno l'obbligo di conservare i dati personali per una durata minima di cinque anni (art. 104). Un requisito che permette, segnatamente, di conservare i dati necessari durante le procedure di ricorso e di tener conto di eventuali reiterate di reato. In base all'articolo 104 capoverso 2, alla scadenza della durata minima di conservazione di dieci anni, i dati personali vengono distrutti se non sono più necessari allo svolgimento dei compiti legali, oppure conservati se ancora utili per l'attività di esecuzione. In quest'ultimo caso, i dati devono essere conservati solo per il tempo necessario. Tuttavia, devono essere sempre distrutti o resi anonimi dopo 30 anni. L'anonimizzazione equivale alla distruzione dell'informazione che permette di ritrovare l'identità di un'azienda o di una persona. I dati personali devono essere distrutti da tutti i supporti esistenti, sia informatici sia cartacei.

Parallelamente allo scambio di dati effettuato per svolgere i compiti di controllo, le varie autorità federali e cantonali e le terze parti devono potersi scambiare i dati ai fini di un'analisi dei rischi (art. 105-107). L'obiettivo è disporre di dati che rendano conto della situazione sanitaria in Svizzera, in modo da poter mirare le misure da adottare in materia di gestione dei rischi (campagna nazionale, coordinamento e frequenza dei controlli, ecc.). In questo caso, a differenza degli scambi di dati personali, i dati devono essere assolutamente trattati in maniera anonima e, pertanto, essere conservati indeterminatamente.

## **Titolo 8    Emolumenti (art. 108-114)**

Le disposizioni relative agli emolumenti delle autorità federali e cantonali corrispondono essenzialmente agli articoli 71-75 dell'attuale ODerr. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di eseguire, in determinate situazioni, controlli rafforzati (cfr. art. 32-38), vengono stabiliti nuovi emolumenti per coprire le spese di tali controlli. L'articolo 110 stabilisce come, in caso di controlli rafforzati, gli emolumenti fissati dall'USAV sono riscossi in base alle prescrizioni doganali vigenti. Per contro, dato che determinati compiti non saranno più svolti (p. es. non sono più previste procedure di autorizzazione per test di mercato), è stata abrogata la possibilità di esigere emolumenti per tali procedure. Negli articoli 108 e 113 si precisa che in

caso di contestazioni possono essere conteggiate solo le spese riconducibili alle violazioni, e non i costi per l'intero controllo.

### **Titolo 9 Modifica degli allegati (art. 115)**

Come già avviene attualmente, è indispensabile attribuire all'USAV la competenza di adeguare le prescrizioni di natura tecnica contenute negli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Così facendo si può evitare che sorgano nuovi ostacoli tecnici al commercio. L'USAV ha inoltre la facoltà di stabilire disposizioni transitorie al riguardo.